

COMUNE DI PERNUMIA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

E DELLE COSE USATE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N° 35 del 9.7.1999

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE

1. E' istituito il "MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELLE COSE USATE"

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il mercatino ha per oggetto l'esposizione e la commercializzazione di cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione, hobbistica in genere e di cose antiche, oggetti di antiquariato ed opere dell'ingegno.
2. E' vietata ogni forma d'asta.
3. Durante la manifestazione, all'interno dell'area del mercatino è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche del precedente comma 1.
4. Nel mercatino non è consentita la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione.
5. Agli effetti del presente regolamento, con la dizione "antiquariato" si intendono gli oggetti di oltre 50 anni di vetustà, così come indicato all'art. 5 dell'allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 1842 del 23.04.1996 e per i quali devono essere osservate le disposizioni previste dalla L. 1.6.1939 n. 1089 e successive modifiche.
6. Agli effetti del presente regolamento, con la dizione "opere dell'ingegno" si intendono tutte le opere di grafica, pittura e scultura di provenienza rigorosamente propria che, pur potendo astrattamente considerarsi come produzione altamente artistica, non abbiano rilievo e consistenza tali da potersi classificare come opere d'arte contemporanea. Analogamente la fattispecie può estendersi ad altre opere dell'ingegno, sia in campo letterario, quando l'autore commercializzi proprie pubblicazioni, sia in campo scientifico o tecnico, qualora siano realizzati e venduti oggetti, apparecchiature o quant'altro derivi da un processo produttivo conseguente ad invenzione regolarmente registrata e protetta secondo la legislazione nazionale, o al limite, quando anche senza la protezione, il prodotto sia sicuramente riconducibile alla creazione elaborata originariamente dall'ingegno dello scopritore-commerciante.
7. E' consentita la vendita di copie od imitazioni, con obbligo da parte del venditore di portarne a conoscenza l'acquirente, anche se la copia o l'imitazione risulti palese.
8. Ogni operatore è personalmente responsabile a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità della merce.

ART. 3 FREQUENZA

1. Il mercatino ha la frequenza mensile e si svolge di norma nella TERZA DOMENICA di ogni mese.

ART. 4 SEDE

1. Esso ha sede abituale nel centro del capoluogo e precisamente nel Parco Maldura.
2. In caso di indisponibilità della sede abituale il mercatino può essere soppresso, ovvero spostato in altra sede o in altra data, con ordinanza del Sindaco. Il provvedimento è comunicato agli operatori abituali.
3. Durante lo svolgimento del mercato sarà vietata la sosta di veicoli nell'area interessata alla rassegna, con esclusione di quelli degli operatori del mercato.

ART. 5 ORARIO

1. Gli orari di inizio e termine dell'attività di vendita e di scambio sono i seguenti:
 - a) Periodo invernale: ottobre – marzo
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 per le operazioni di posizionamento
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per le operazioni di vendita
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 per le operazioni di sgombero
 - b) Periodo estivo: aprile – settembre
dalle ore 7.30 alle ore 8.30 per le operazioni di posizionamento
dalle ore 8.30 alle ore 20.00 per le operazioni di vendita
dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per le operazioni di sgombero
2. Le operazioni di installazione e sistemazione dei banchi di vendita non possono iniziare prima dell'orario fissato, mentre le operazioni di sgombero dell'area potranno iniziare prima degli orari previsti alle precedenti lettere a) e b) in caso di maltempo.

ART. 6 POSTEGGI

1. La Giunta Comunale approverà la planimetria dove sono individuati i moduli assegnabili e che hanno la dimensione standard di mt. 5 di profondità X mt. 2,50 di larghezza. Agli espositori è consentita l'utilizzazione di uno o più moduli, con un limite massimo di concessione di n. 4 (quattro), che daranno luogo ad un unico posteggio assegnato nella concessione.
2. L'eventuale variazione all'ubicazione dei moduli, motivata da esigenze del miglior funzionamento del mercato o da esigenze contingibili, sarà adottata con provvedimento del Responsabile Settore Attività Produttive che cura la pianificazione del mercato.

ART. 7 DISCIPLINA

1. Gli operatori presenti nel mercatino sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, tributarie e fiscali, nonché delle disposizioni del presente Regolamento. Essi devono mantenere in ogni circostanza comportamenti di reciproca correttezza ed evitare qualsiasi turbamento al regolare svolgimento del mercato. Ogni eventuale difficoltà deve essere tempestivamente segnalata al comando di Polizia Municipale.
2. Per ogni contestazione l'operatore può presentare dettagliato esposto scritto al Sindaco.
3. Durante lo svolgimento del mercatino è vietato l'uso di altoparlanti e di apparecchiatura di emissione sonora. Nel caso in cui vengano messi in funzione, a scopo dimostrativo apparecchi sonori posti in vendita, il loro volume dovrà essere tenuto basso e la diffusione dovrà avvenire per il tempo strettamente necessario alla dimostrazione, evitando comunque qualsiasi forma di disturbo alla quiete delle operazioni di vendita e dell'ambiente in cui esse avvengano.

ART. 8 ASPORTO RIFIUTI

1. Ciascun concessionario di posteggio deve munirsi di adeguato contenitore, dove raccogliere qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività svolta e ha l'obbligo al termine del mercatino di conferirlo, in sacchi chiusi differenziati negli appositi contenitori del servizio pubblico di raccolta rifiuti e di lasciare lo spazio occupato, al termine del mercatino perfettamente pulito.
2. Il mancato adempimento a quanto sopra previsto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nei vigenti regolamenti comunali e dalla legislazione in materia.

ART. 9 DIREZIONE E VIGILANZA

1. La Direzione e la vigilanza del mercatino è affidata alla Polizia Municipale.
2. La Direzione provvede all'ammissione degli operatori nelle aree del mercato e alla loro sistemazione negli spazi assegnati, alla registrazione delle presenze, al riscontro del versamento dei corrispettivi in tasse o tributi e ad ogni altra incombenza relativa allo svolgimento del mercato.
3. Al fine di garantire il buon andamento del mercato e la corretta attuazione del presente Regolamento è facoltà della Direzione impartire disposizioni di servizio anche con efficacia immediata.

TITOLO II° ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

ART. 10 CONCESSIONE

1. Per ciascun posteggio di cui al precedente articolo 6) è rilasciata apposita concessione. In relazione al periodo di utilizzo richiesto, la concessione del posteggio può essere:
 - annuale: in riferimento all'attività per 12 mercatini previsti di norma nell'anno solare, per gli operatori artigianali e professionali.
 - temporanea: in riferimento all'attività per uno o più mercatini fino a 6 per anno solare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. n. 8/95.
2. La concessione contiene:
 - l'individuazione del concessionario.
 - l'individuazione del posteggio concesso.
 - la durata del posteggio.
 - i generi merceologici autorizzati.
3. La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Attività Produttive, con la procedura di cui ai commi 1 e 2. Essa può essere rinnovata alla scadenza, con presentazione di apposita domanda in bollo.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume direttamente la responsabilità derivante da danni e/o diritti verso terzi da cui resta esclusa, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale.
5. Copia della concessione va trasmessa, a cura del Settore Attività Produttive alla Direzione e all'Ufficio Tributi per l'applicazione della tassa di occupazione spazi pubblici e della tassa asporto rifiuti.

ART. 11 ASSENZE

1. Gli espositori titolari del posteggio che, senza giustificato motivo, si assentino per più di tre volte consecutive in ciascun anno solare, incorreranno nella revoca della concessione.

TITOLO III° REQUISITI E PROCEDIMENTI DI AMMISSIONE

ART. 12 REQUISITI DEGLI OPERATORI

1. Possono essere ammessi al mercatino:
 - a) i soggetti autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla L. 112/91, per i settori e le categorie merceologiche indicate nel precedente art. 2, in possesso di "presa d'atto" del Sindaco del Comune di residenza ai sensi dell'art. 126 del TULPS approvato con R.D. n. 773/1931.
 - b) i soggetti iscritti nell'albo delle imprese artigiane in qualità di "artigiani restauratori", in possesso di "presa atto" del Sindaco del Comune di residenza ai sensi dell'art. 126 del TULPS approvato con R.D. n. 773/1931.
 - c) i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale **in possesso della dichiarazione di cui all'art. 12 della L.R. 8/95.** (hobbisti).
4. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti d'antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla L. 20.11.1971 n. 1062, è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dalla Legge 112/91 da esporre per tutta la durata del mercatino in luogo ben visibile al pubblico.
5. Per i soggetti di cui alle lettere b) e c) non è richiesta l'iscrizione al REC, né l'autorizzazione prevista dalla Legge 112/91 o L. 426/1971.

ART. 13 DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Le assegnazioni dei posteggi potranno essere richieste con le seguenti modalità:
 - a) per ogni singola manifestazione
 - b) nel caso di operatori professionali, per concessione decennale del posteggio.
 - c) nel caso di privati occasionali, così come definiti all'art.12 punto c).. del presente regolamento, anche in un'unica richiesta per l'intero anno, con un massimo di 6 (sei) mercatini che dovranno essere chiaramente individuati nella richiesta.
6. Qualora nei termini previsti dal successivo comma 4) non pervengano per l'una o per l'altra categoria un numero tale di domande atte ad esaurire la riserva, i posti non occupati potranno essere assegnati indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
2. Gli operatori di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 12, interessati all'ammissione sul mercatino, devono farne domanda in carta legale, inviata al Sindaco con raccomandata o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune, allegando la documentazione di cui all'articolo precedente.
3. **La domanda IN BOLLO, deve pervenire almeno trenta giorni prima della data di svolgimento del mercato a cui si richiede l'ammissione; a tal fine fa fede la data di spedizione postale o la data di ricezione dell'ufficio protocollo. Le domande pervenute fuori termine potranno essere accolte qualora fossero ancora disponibili spazi, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.**

ART. 14
ESAME DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le domande di ammissione al mercatino vengono esaminate dall'ufficio Attività Produttive che provvederà a dividerle in due categorie così distinte:
 - 1° - OPERATORI PROFESSIONALI
 - 2° - OPERATORI NON PROFESSIONALI "ARTIGIANI" ED "HOBBISTI".
2. L'ordine di graduatoria sarà compilato in relazione a:
 - data di spedizione della domanda effettuata a mezzo raccomandata A/R (timbro postale) o timbro del protocollo comunale.
3. A parità di data di spedizione della domanda ha precedenza:
 - l'anzianità di iscrizione al R.E.A. (Registro Economico Amministrativo).
4. In caso di ulteriore parità, si procederà tenendo conto della anzianità anagrafica.
5. Le graduatorie avranno durata permanente e saranno aggiornate d'ufficio, comprendendo anche gli eventuali operatori precari presenti alla "spunta" anche se non autorizzati all'occupazione del posteggio per quella giornata.

ART. 15
RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni vengono rilasciate dal settore Attività Produttive con riferimento alle graduatorie, predisposte.
2. Con le stesse modalità previste ai commi precedenti si procede all'assegnazione dei posteggi eventualmente resisi disponibili.
3. La concessione dovrà essere esposta al pubblico, in modo visibile per l'intera durata del mercato.

ART. 16
ASSEGNAZIONE DEI MODULI

1. I moduli previsti vengono così assegnati:
 - il 60% dei moduli viene riservato agli operatori professionisti.
 - il restante 40% dei moduli vengono assegnati agli operatori non professionali ed hobbisti.L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di deroga alle percentuali indicate, in funzione di particolari necessità che si dovessero riscontrare.
2. Gli operatori professionali dovranno essere mantenuti distinti dagli operatori non professionali.
3. I posteggi non occupati dopo l'orario di posizionamento di cui all'art. 5, saranno assegnati a cura del personale incaricato e limitatamente a quella sola giornata di mercatino, agli aspiranti presenti, nel rispetto della graduatoria di cui al precedente art. 13.
4. Il titolare della concessione non può dare in uso il suo posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
5. E' vietato lo scambio di posteggi fra concessionari.

TITOLO IV TARIFFE E SANZIONI

ART. 17 TARIFFE

1. Contestualmente all'autorizzazione, dovrà essere versato alla Tesoreria la quota di contributo per le spese di gestione della manifestazione, fissato in L. 8.000 per ogni modulo, di cui all'art.6, (tariffa unica) per ogni mercato.
2. L'ammontare di detto canone potrà subire variazioni, da determinarsi a cura della Giunta Comunale, in conformità alle indicazioni dell'Ufficio Attività Produttive.
3. Il pagamento del suddetto contributo sarà eseguito in un'unica soluzione anche versando, al momento dell'insediamento nel mercatino, le somme dovute al personale incaricato, che rilasceranno apposite ricevute.
4. La mancata partecipazione non dà diritto ad alcun rimborso delle somme versate.

ART. 18 SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme stabilite dal presente regolamento, ferme restando le fattispecie previste e menzionate dall'art. 6 della Legge n. 112/91, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di esecuzione della legge 112/91, dalla L.R. n. 8/95 e D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, e inoltre a:
 - a) sospensione della concessione di posteggio fino ad un periodo massimo corrispondente a 3 (tre) mercati, nel caso di reiterata infrazione alle disposizioni di cui all'art. 2.. (vendita di articoli non compresi nei settori e categorie di specializzazione merceologica o comunque non autorizzati).
 - b) revoca della concessione di posteggio, per le seguenti reiterate fattispecie:
 - a) omesso pagamento della tariffa stabilita per la concessione del posteggio.
 - b) cessione a terzi del posteggio oggetto della concessione.
 - c) assenza per tre volte consecutive, in ciascun anno solare, senza giustificato motivo.
 - d) danneggiamento dell'area mercatale, fermo restando il risarcimento integrale dei danni.
 - e) perdita di uno o più requisiti previsti per l'ottenimento e l'esercizio della concessione.
 - f) sistematico mancato rispetto degli orari di cui al precedente articolo. 5.
7. L'operatore non professionale come individuato al comma 1 lettera c) dell'art. 12 dovrà rimanere presente nel posteggio assegnatoli per tutta la durata del mercatino e non potrà essere sostituito durante lo svolgimento da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, se non per brevi periodi.

7. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 300.000, applicata secondo quanto previsto dalla L. 689/1981 e l'autorità competente a ricevere eventuali ricorsi, da presentare entro 30 giorni dalla contestazione e/o notifica, è il Sindaco. Verrà comunque applicata anche la sanzione accessoria del ridimensionamento dell'area occupata entro i limiti massimi previsti dall'autorizzazione qualora il concessionario dell'area occupi una superficie superiore a quella assegnata.
8. L'operatore non professionale che renda false attestazioni, potrà essere perseguito ai sensi delle leggi penali vigenti e non potrà accedere ad altre manifestazioni di questo tipo nel territorio regionale. Nel caso di accertamento di infrazione alle norme del presente regolamento, nei casi previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1842/96, il Sindaco entro 15 giorni invia copia del verbale al Comune che ha rilasciato il modulo previsto all'allegato "A" del presente regolamento e alla Giunta Regionale che provvederà alla pubblicazione del nominativo sul BUR al fine di impedire l'accesso a tutte le manifestazioni in qualità di operatore non professionale.

TITOLO V° GESTIONE DEL MERCATINO

ART. 19 GESTIONE DEL MERCATINO

1. Il Comune con proprio provvedimento può dare in concessione a terzi la gestione del "mercatino delle cose d'altri tempi".
2. Spetta comunque sempre al Comune – Ufficio Polizia Municipale – provvedere alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti al mercatino e dei requisiti loro richiesti dalle norme vigenti.

TITOLO VI° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20 NORMA FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Per tutto quanto non disposto nel presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di commercio e di Pubblica Sicurezza.

Sommario

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 FREQUENZA

ART. 4 SEDE

ART. 5 ORARIO

ART. 6 POSTEGGI

ART. 7 DISCIPLINA

ART. 8 ASPORTO RIFIUTI

ART. 9 DIREZIONE E VIGILANZA

TITOLO II° ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

ART. 10 CONCESSIONE

ART. 11 ASSENZE

TITOLO III° REQUISITI E PROCEDIMENTI DI AMMISSIONE

ART. 12 REQUISITI DEGLI OPERATORI

ART. 13 DOMANDA DI AMMISSIONE

ART. 14 ESAME DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

ART. 15 RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART. 16 ASSEGNAZIONE DEI MODULI

TITOLO IV° TARIFFE E SANZIONI

ART. 17 TARIFFE

ART. 18 SANZIONI

TITOLO V° GESTIONE DEL MERCATINO

ART. 19 GESTIONE DEL MERCATINO

TITOLO VI°

ART. 20 NORMA FINALE